SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero di grazia e giustizia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1994.

Autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva e temporanea e per il transito dei prodotti ad alta tecnologia.

94A3213

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 292.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità del corpo idrico ricettore.».

2. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 271/91/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi degli insediamenti civili, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0378

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0379

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 294.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: «40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica, la tariffa è ridotta a L. 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0380

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 295.

Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è prorogato alla data del 30 giugno 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 1994, n. 296.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, riguardante l'approvazione del regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l'emanazione di disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553;

Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni allo schema si dichiarazione di responsabilità allegato al menzionato decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12500/70 del 4 febbraio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Lo schema di dichiarazione di responsabilità allegato al decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, è sostituito da quello allegato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 178

ALLEGATO

DA SPEDIRSI ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA

DEL TITOLARE DI PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE

COMUNICAZIONE

Ai sensi della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (art. 3), come modificata dalla legge 30 dicembre 1991 n. 412 (art. 12), e del relativo decreto interministeriale di attuazione in data 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modifiche e integrazioni, la S.V. e' invitata a restituire a stretto giro di posta, mediante raccomandata, la presente dichiarazione alla competente Prefettura debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il 30 giugno c.a. Nella dichiarazione dovranno essere riportati i redditi di cui ai quadri "A" e "B", percepiti nell'anno precedente.
La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
AI SENSI DELL' ART. 24 DELLA LEGGE 13 APRILE 1977, N. 114
E DELL' ART. 1 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 45

Da compilarsi da parte del minorato civile. **Il/La Sottoscritto/a :**

Cognome e Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia di

Residente in | Provincia di

Via o Piazza | Num. | C.A.P. | Codice Fiscale

Da compilarsi da parte del rappresentante legale, tutore, curatore (nel caso che il minorato sia rispettivamente minore, interdetto o inabilitato). **Il/La Sottoscritto/a :**

Cognome e Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia di

Residente in | Provincia di

Via o Piazza | Num | C.A.P. | Codice Fiscale

Nella qualita' di rappresentante legale, tutore, curatore (sottolineare voce che interessa) del minorato civile di cui appresso :

Cognome e Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia di

Residente in | Provincia di

Via o Piazza | Num | C.A.P. | Codice Fiscale

per conto del sunnominato,

Consapevole della responsabilita' penale cui puo'andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita',

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI:
(Indicare la situazione reddituale del minorato)

Per la compilazione, barrare la casella interessata

- ☐ **possedere redditi propri, calcolati agli effetti dell' IRPEF, di cui al quadro A del presente modello.**
- ☐ **non possedere redditi propri, calcolati agli effetti dell' IRPEF (ad eccezione di quelli esenti dall' imposta indicati nel quadro B del presente modello).**

Il Dichiarante fa presente di essere gia' titolare di provvidenze erogate dal Ministero dell' Interno :

Tipo di provvidenza: | **Cat.** | **quale :**

- ☐ **Invalido civile**
- ☐ **Cieco civile**
- ☐ **Sordomuto**

Data : **Firma**

AVVERTENZA: La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante, da due testimoni idonei ai sensi dell' art.5 della legge 11 maggio 1971, n.390.

Il Dichiarante e' impossibilitato a firmare per: | (Causa dell' impedimento)

(1° Testimone) Cognome e Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia di

Residente in | Provincia di

Via o Piazza | Num | C A P | Tipo Documento | Numero

Rilasciato il | da

Firma

(2° Testimone) Cognome e Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia di

Residente in | Provincia di

Via o Piazza | Num. | C A.P. | Tipo Documento | Numero

Rilasciato il | da

Data : Firma

QUADRO A

	Redditi al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali	AMMONTARE REDDITI Calcolati agli effetti dell'IRPEF percepiti nell' anno : 1993 *(precedente alla data della presente dichiarazione)*
1	**Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro** *(Specificare categoria)*	£.
2	**Pensioni e assegni erogati dall' I.N.P.S.** *(Specificare categoria)*	£.
3	**Altre pensioni e integrazioni** *(Specificare ente erogante e categoria)*	£.
4	**Pensioni erogate da Stati esteri** *(Specificare Stato e categoria)*	£.
5	**Redditi di lavoro dipendente** *(Specificare il datore di lavoro)*	£.
6	**Redditi soggetti a tassazione separata** *(Conguagli, liquidazioni, etc.)*	£.
7	**Redditi di lavoro autonomo** *(Specificare mestiere o professione)*	£.
8	**Redditi di impresa** *(Specificare tipo di impresa)*	£.
9	**Redditi di terreni** - Dominicale *(Indicare rendita catastale rivalutata)*	£.
	- Agrario *(Indicare rendita catastale rivalutata)*	£.
10	**Redditi di fabbricati** *(ivi inclusa rendita casa di abitazione)* - Rendite catastali rivalutate	£.
	- Rendite da locazioni *(Specificare case, negozi, etc.)*	£.
11	**Assegni** ☐ **e/o borse di studio** ☐ *(Specificare ente erogante)*	£.
12	**Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli di capitale** *(es. partecipazione in societa' ecc. - specificare la natura)*	£.
13	**Reddito complessivo parziale quadro A (dal n.1 al n. 12)** **TOTALE**	£.

QUADRO B

	Redditi esenti da IRPEF, conseguiti per invalidita' di guerra o di lavoro *(da non calcolarsi agli effetti della presente dichiarazione)*	AMMONTARE REDDITI percepiti nell' anno : 1993 *(precedente alla data della presente dichiarazione)*
	(Per la compilazione barrare la relativa casella)	
14	**Rendita e/o** ☐	£.
	Assegno di assistenza personale continuativo erogati dall' INAIL ☐	£.
	- (Specificare se a titolo diretto) ☐	
	- (Specificare se a titolo di reversibilita') ☐	£.
15	**Trattamenti economici di guerra**	
	- **Pensione** ☐	£.
	- **Assegno** ☐	£.
	- **Indennita'** *(di ogni tipo e denominazione)* ☐	£.
	- (Specificare se a titolo diretto) ☐	£.
	- (Specificare se a titolo di reversibilita') ☐	£.
16	**Reddito complessivo parziale quadro B (dal n. 14 al n. 15)** **TOTALE**	£.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3, commi 1, 1-*bis* e 2, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), come modificato e integrato dall'art. 12 della legge n. 412/1991, così dispone:

«1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno *con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali* non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

1-bis. *Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992.*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0373

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero alla sig.ra Monika Haf Doll per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Monika Haf Doll presentata ai sensi dell'art. 12 dei citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3*b* del decreto legislativo n. 115/1992) nel luogo «Paese di provenienza o Paese ospitante» secondo l'orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89);

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Monika Haf Doll, cittadina tedesca nata a Landau (Germania) il 1° febbraio 1950, di «Diplom Psychologe» rilasciato dall'Università di Monaco (Germania) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 5 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3263

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di marzo 1994;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit	1.667,615
Marco tedesco	»	986,007
Franco francese	»	289,280
Fiorino olandese	»	877,397
Franco belga	»	47,844
Lira sterlina	»	2.487,763
Lira irlandese	»	2.392,709
Corona danese	»	251,618
Dracma greca	»	6,761
ECU	»	1.902,945
Dollaro canadese	»	1.222,468
Yen giapponese	»	15,869
Franco svizzero	»	1.166,965
Scellino austriaco	»	140,151
Corona norvegese	»	227,113
Corona svedese	»	210,754
Marco finlandese	»	301,494
Escudo portoghese	»	9,583
Peseta spagnola	»	12,014
Dollaro australiano	»	1.186,286

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di marzo 1994, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,973
Albania:		
Lek	»	15,072
Algeria:		
Dinaro algerino	»	82,925
Angola:		
New Kwanza	»	0,058
Antille olandesi:		
A Guilder	»	926,255
Arabia Saudita:		
Rival Saudita	»	443,810
Argentina:		
Peso Argentina	Lit.	1 657,401
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	926,255
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1 657,998
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.397,413
Bangla Desh:		
Taka	»	41,172
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	824,341
Belize:		
Dollaro Belize	»	828,999
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.657,998
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	52,826
Birmania:		
Kyat	»	269,329
Bolivia:		
Boliviano	»	363,608
Botswana:		
Pula	»	633,358
Brasile:		
Cruzeiro Real	»	2,165
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.048,300
Bulgaria:		
Lev	»	36,061
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,429
C S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	0,963
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2 844,164
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,473
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	22,344
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	614,073
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.021,948
Cile:		
Peso cileno	»	3,805
Cina:		
Renmimbi	»	190,502
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.256,792
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,016

Paese / Valuta		
Comore Isole:		
Franco Comore	Lit.	3,847
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,885
Corea del Nord:		
Won Nord	»	771,161
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,052
Costa Rica:		
Colon Costarica	»	10,802
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,268
Cuba:		
Peso cubano	»	1.623,634
Dominicana:		
Peso dominicano	»	127,646
Ecuador:		
Sucre	»	0,838
Egitto:		
Lira egiziana	»	490,593
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	189,485
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	451,488
Estonia:		
Corona Estonia	»	122,521
Etiopia:		
Birr	»	331,599
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	1.937,386
Fiji Is:		
Dollari Fiji	»	1.107,059
Filippine:		
Peso filippino	»	60,199
Gambia:		
Dalasi	»	173,625
Ghana:		
Cedi	»	1,802
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,089
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.479,401
Gibuti rep.:		
Franco Gibouti	»	9,305
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.366,600
Guatemala:		
Quetzal	»	284,137
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,220
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,697
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,953
Haiti:		
Gourde	Lit	138,166
Honduras:		
Lempira	»	219,970
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	214,599
India:		
Rupia indiana	»	52,826
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,771
Iran:		
Rial iraniano	»	0,947
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.305,593
Islanda:		
Corona islandese	»	23,004
Israele:		
Shekel	»	555,530
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	0,000
Kenia:		
Scellino keniota	»	25,002
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5,616,456
Laos:		
New Kip	»	2,302
Lesotho:		
Maluti	»	481,101
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.908,768
Libano:		
Lira libanese	»	0,976
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.657,998
Libia:		
Dinaro libico	»	5.175,875
Lituania:		
Lita Lituania	»	421,762
Macao:		
Pataca	»	207,743
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,888
Malawi:		
Kwacha	»	244,724
Malaysia:		
Ringgit	»	609,622
Maldive:		
Rufiya	»	149,301
Malta:		
Lira maltese	»	4.262,928
Marocco:		
Dirham Marocco	»	178,559
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,496

Paese / Valuta		
Mauritius:		
Rupia Mauritius	Lit.	90,744
Messico:		
Peso Messico	»	514,998
Mongolia:		
Tugrik	»	4,144
Mozambico:		
Metical	»	0,307
Nepal:		
Rupia nepalese	»	34,507
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	255,159
Nigeria:		
Naira	»	75,363
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	945,292
Oman:		
Rial Oman	»	4.306,488
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	49,674
Panama:		
Balboa	»	1.657,998
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.725,120
Paraguay:		
Guarani	»	0,892
Perù:		
New Sol	»	764,077
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,870
Polonia:		
Zloty	»	0,075
Qatar:		
Riyal Qatar	»	455,619
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	56,148
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,489
Romania:		
Leu	»	1,035
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,472
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	510,325
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.479,401
Sao Tomé:		
Dobra	»	6,908
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	319,432
Sierra Leone:		
Leone	»	2,915
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.048,300
Siria:		
Lira siriana	Lit.	80,924
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,341
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,632
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,878
Sud Africa:		
Rand	»	481,803
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	93,637
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	928,850
Swaziland:		
Lilangeni	»	481,803
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	63,714
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,353
Thailandia:		
Baht	»	65,569
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.179,373
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	300,574
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.594,404
Turchia:		
Lira turca	»	0,069
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,132
Uganda:		
New Scellino	»	1,521
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,110
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	358,140
Vanuatu:		
Vatu	»	13,993
Venezuela:		
Bolivar	»	14,609
Vietnam:		
Dong	»	0,152
Western Samoa:		
Taia	»	640,529
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.599,810
Yemen Sett.:		
Rial	»	92,164

Zaire:		
New Zaire	Lit.	47,371
Zambia:		
Kwacha	»	2,418
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	205,255

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

94A3264

DECRETO 9 maggio 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Servizio Italia S.r.l.» in sigla «CAAF Servizio Italia S.r.l.», in Padova, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1993 con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla «Libera Confederazione commercio, turismo e artigianato Confautonomi»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 aprile 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Libera Confederazione commercio, turismo e artigianato Confautonomi»:

1) Confautonomi - Federazione regionale Marche;

2) Confautonomi - Federazione regionale Emilia-Romagna;

3) Confautonomi - Federazione regionale Liguria;

4) Confautonomi - Federazione regionale Toscana;

5) Confautonomi - Federazione regionale Lazio;

Considerato che la «Libera Confederazione nazionale del commercio e del turismo» costituita con atto notaio dott. di Francia Luigi il 19 agosto 1971, ha assunto con verbale di assemblea straordinaria del 16 dicembre 1989 la nuova denominazione di «Libera Confederazione commercio, turismo e artigianato» e con verbale di assemblea straordinaria del 31 marzo 1993 l'ulteriore denominazione: «Libera Confederazione commercio, turismo, agricoltura, artigianato, piccola industria e lavoratori autonomi in genere» detta anche «Confautonomi», inoltre, con verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 1993, si è aggiunta la denominazione in via breve «Libera confederazione imprenditori e professionisti»;

Vista l'istanza del 23 marzo 1994 (presentata il 31 marzo 1994), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Servizio Italia S.r.l.» in sigla: «CAAF Servizio Italia S.r.l.» - costituito dalla Confederazione nazionale e dalle predette cinque confederazioni regionali - legalmente rappresentato dal presidente sig. Gianfranco Cassol, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 4 febbraio 1994 a rogito notaio dott. Fabrizio Pietrantoni (n. 75429 di repertorio e n. 9981 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 20634261 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 21 marzo 1994-21 marzo 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del rag. Alessio Venier, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizato di assistenza fiscale Servizio Italia S.r.l.» in sigla: «CAAF Servizio Italia S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese:

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Servizio Italia S.r.l.» in sigla: «CAAF Servizio Italia S.r.l.», con sede in Padova, via Calatafimi n. 13, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0034 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

94A3224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1994.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.I.A. - Società cooperativa imprese autoveicoli», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerata l'inefficacia di ogni tentativo volto ad ispezionare la cooperativa «S.C.I.A. - Società cooperativa imprese autoveicoli», con sede in Milano;

Preso atto che la società, per oltre un biennio non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Ritenuta opportuna la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.C.I.A. - Società cooperativa imprese autoveicoli», con sede a Milano, è sciolta ai sensi dell'art 2544 del codice civile

Art. 2.

Il rag. Franco Riva, nato a Giussano (Milano) il 17 marzo 1953 e residente a Giussano (Milano) in via Donizetti, 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3229

DECRETO 11 aprile 1994.

Scioglimento della società cooperativa «Villa Molfetta», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Considerato che la cooperativa edilizia «Villa Molfetta», con sede in Bitonto (Bari), risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli;

Preso atto che la società, sin dalla sua costituzione, non ha mai provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ritenuta opportuna la necessità di nominare un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Villa Molfetta», con sede in Bitonto (Bari), è sciolta ai sensi degli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Michele Suriano, nato a Foggia il 23 marzo 1959 e residente a Bari in via De Cristoforis n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3230

DECRETO 11 aprile 1994.

Scioglimento della società cooperativa «World», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Preso atto che la cooperativa «World», sede in Milano, da oltre un biennio non compie atti di gestione né ha depositato i bilanci d'esercizio, né reintegra il numero dei soci sceso al di sotto del minimo legale;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Ritenuto opportuno lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 1993;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «World», con sede in Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Ferdinando Jacopini, nato a Milano il 26 maggio 1931 e residente a Std. Milano in via corso Magenta n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3231

DECRETO 10 maggio 1994.

Piano di pensionamenti anticipati nei settori dell'auto, della chimica, degli appalti telefonici, della aeronautica civile, della cantieristica e della difesa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali, nel limite massimo di 8.500 unità, a beneficio di lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti, dipendenti da imprese industriali, interessati da procedure di mobilità che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto lo stesso art. 10, comma 8, che riserva, nell'ambito del contingente numerico di 8.500 unità prepensionabili, una quota, nel limite di 800 unità, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese che attuino programmi aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del citato articolo appartenenti al settore dell'industria della difesa;

Considerato che il predetto piano di pensionamenti anticipati è finalizzato all'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale aventi rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, con specifico riferimento alle dimensioni dell'impresa e alla sua articolazione sul territorio;

Considerato che detti programmi devono essere concordati con le organizzazioni sindacali;

Considerata la necessità di attuare il piano nel quadro della più generale strategia di intervento del Ministero del lavoro per la gestione delle crisi aziendali, e quindi riservandolo alle situazioni ove risulta più efficace lo strumento per il riassorbimento delle eccedenze, in rapporto alle specifiche condizioni che sono emerse nelle crisi ed all'utilizzo degli altri strumenti disponibili, secondo le linee concordate con le organizzazioni sindacali per la composizione delle controversie;

Considerata la gravità delle ristrutturazioni industriali verificatesi negli ultimi mesi, con una rilevantissima perdita di posti di lavoro nella grande impresa e, in particolare, nei settori dell'auto, della chimica, degli appalti telefonici, della aeronautica civile, della cantieristica e della difesa;

Considerato il complesso delle misure assunte in termini di politica industriale e del lavoro per favorire il risanamento di queste aziende nel corso del 1993 e 1994, e dei relativi accordi sindacali, che hanno spesso richiesto la mediazione governativa;

Considerata, quindi, la necessità di finalizzare il piano solo ad imprese di maggiori dimensioni con una pluralità di insediamenti produttivi ed un rilevante numero di eccedenze come richiesto dalle disposizioni di cui all'art. 10, più volte richiamato;

Valutata, infine, la rispondenza delle domande presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 di detto art. 10, alle finalità del piano;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di prepensionamenti di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, è così articolato:

Gruppo Fiat	6600
Gruppo Enichem	527
Alcatel Italia	233
Alenia ramo aziendale della Finmeccanica	205
Fincantieri	135

Settore dell'industria della difesa:

Gruppo Finmeccanica (elicotteristica)	310
Gruppo Finmeccanica (armamento)	240
Gruppo Finmeccanica (avionica apparatistica)	250

Art. 2.

La specifica distribuzione dei prepensionamenti nell'ambito dei gruppi e delle aziende, nelle diverse unità produttive, corrisponde a quella indicata nelle domande di cui in premessa, se del caso mediante riduzione proporzionale, eccezion fatta per gli adeguamenti disposti dai competenti uffici in base a richieste delle aziende o gruppi di cui all'art. 1, ove presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

94A3266

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1994

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali) e 1° giugno 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1994 e scadenza nel mese di giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali

n. 313993 66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 120 del 23 maggio 1985, recante un emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5 000 miliardi;

n. 623322 66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi,

n. 427102/66-AU-136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1 430 miliardi;

Visto, in particolare, l'art 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse,

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1994 e scadenza nel mese di giugno 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29,

Decreta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1995, è determinato nella misura·

dell'8,15% per i CCT decennali 1° giugno 1985 - codice ABI 12829, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10,

dell'8,40% per i CCT decennali 1° giugno 1986 - codice ABI 12861, emessi per lire 2 500 miliardi, cedola n. 9;

del 9% per i CCT decennali 1° giugno 1987 - codice ABI 12889, emessi per lire 1 430 miliardi, cedola n. 8;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 746 200.000.000, così ripartite:

L. 407.500.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985,

L. 210.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986,

L. 128.700 000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987.

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3261

DECRETO 12 maggio 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali), 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), 1° giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1994 e scadenza nel mese di dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali·

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 348717/66-AU-240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi,

n. 349509/66-AU-251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi,

n. 825627/66-AU-264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 100675/66-AU-278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1994 e scadenza nel mese di dicembre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1994, è determinato nella misura:

del 4,85% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 - codice 13092, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 8;

del 4,85% per i CCT settennali 1° giugno 1991 - codice 13200, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 7;

del 4,85% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 - codice 13210, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 6;

del 4,85% per i CCT settennali 1° giugno 1992 - codice 36611, emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 5;

del 4,85% per i CCT settennali 1° giugno 1993 - codice 36639, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 3;

del 4,65% per i CCT settennali 22 dicembre 1993 - codice 36667, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 2;

del 4,65% per i CCT decennali 22 dicembre 1993 - codice 36668, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.162.387.500.000 così ripartite:

L. 290.985.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;

L. 339.482.500.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 363.731.250.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 484.975.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

L. 218.238.750.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;

L. 232.487.500.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;

L. 232.487.500.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3262

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 aprile 1994.

Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero dell'Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia (UOPAT) e relativo assetto organizzativo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia»;

Ritenuto di dare applicazione alla predetta legge sotto il profilo della struttura operativa chiamata ad assicurarne l'attuazione, con riferimento, tra l'altro, al disposto dell'art. 11, che demanda al Ministro del commercio con l'estero la definizione dell'assetto organizzativo interno destinato a collaborare con altri enti, in Italia e all'estero, per la promozione ed il controllo dell'attività di esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, comma 2, e per coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato rispettivamente del 15 settembre e del 13 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita presso il Ministero del commercio con l'estero l'Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia (UOPAT).

2. L'UOPAT ha il compito di coordinare tutte le attività connesse all'esportazione ed al transito dei prodotti e delle tecnologie di cui alla legge 27 febbraio 1992, nonché di collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero, ai fini dello sviluppo e del controllo delle medesime attività.

3. L'Unità è collocata presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni.

Art. 2.

1. La dotazione del personale dell'Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia (UOPAT) è stabilita nell'allegata tabella *A* che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. L'UOPAT si articola in tre uffici:

a) ufficio normative e coordinamento estero;

b) ufficio per le autorizzazioni;

c) ufficio per il controllo successivo.

Agli uffici sono preposti funzionari con qualifica non inferiore a ottavo livello.

2. L'UOPAT è coadiuvata nell'attività istruttoria, per le questioni tecniche, da un nucleo esperti costituito come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Art. 4.

1. L'ufficio normative e coordinamento estero cura gli adempimenti di carattere generale connessi con l'attuazione della legge, predispone le modifiche regolamentari e procedurali, cura i rapporti con le altre amministrazioni italiane ed estere, formula proposte per la definizione della posizione italiana nelle sedi internazionali e può avvalersi, per tale attività, anche del supporto dei tecnici del nucleo esperti e di rappresentanti di associazioni di categoria e di amministrazioni pubbliche.

2. L'ufficio provvede altresì a predisporre gli elementi da fornire alla Presidenza del Consiglio per la relazione annuale al Parlamento, nonché quelli utili all'emanazione delle direttive, ad organizzare la formazione del personale ed a redigere i programmi di informazione alle aziende esportatrici.

3. Presso l'ufficio è collocata la segreteria del comitato tecnico previsto dall'art. 3 della legge.

Art. 5.

1. L'ufficio per le autorizzazioni svolge l'attività di istruttoria, di approfondimento e di valutazione delle richieste di esportazione ai fini del parere che sulle operazioni da autorizzare è chiamato a dare il comitato previsto dall'art. 5 della legge: predispone i relativi provvedimenti da assumere (autorizzazioni, sospensioni, revoche e dinieghi), secondo i principi indicati dall'art. 1 della legge, anche alla luce delle segnalazioni dell'ufficio controllo.

2. Presso l'ufficio per le autorizzazioni è collocata la segreteria del comitato consultivo previsto dall'art. 5 della legge.

Art. 6.

1. L'ufficio controllo successivo cura gli adempimenti connessi all'attività post-autorizzatoria; in particolare, esercita i controlli previsti dall'art. 10 della legge sull'effettivo arrivo a destino e sull'uso finale dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della legge, anche avvalendosi dei tecnici del nucleo esperti, qualora siano richieste particolari professionalità.

2. L'ufficio è competente per il rilascio dei certificati internazionali di importazione, secondo gli impegni assunti nelle intese internazionali richiamate dall'art. 1 della legge.

3. L'ufficio assicura la tenuta degli archivi dell'UOPAT, con una gestione separata dei documenti classificati, dei certificati internazionali di importazione, delle pratiche ordinarie e delle questioni di carattere generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: BARATTA

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE
DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER I PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

Responsabile: Dirigente
Vice responsabile: Dirigente vicario

Nucleo esperti

Uffici

1
Normative
e coordinamento estero

1 Responsabile XI liv
1 Vice responsabile VIII liv

Reparti

Normative	Coordinamento estero
1 Resp VII liv	1 Resp VII liv
3 Coll. V, VI liv	3 Coll V, VI liv

Segreteria
comitato tecnico

1 Resp VII liv
2 Coll V, VI liv
1 Coll digitatore

3
Controllo
successivo

1 Responsabile XI liv
1 Vice responsabile VIII liv

Reparti

Procedure semplificate	Autorizzazioni individuali
1 Resp VII liv	1 Resp VII liv
3 Coll V, VI liv	6 Coll V, VI liv

Segnalazioni
certificati archivi

1 Resp. VII liv
2 Coll. V, VI liv
4 Coll IV liv
2 Coll digitatore

Autorizzazioni

1 Responsabile XI liv
1 Vice responsabile VIII liv

Reparti

Procedure Semplificate	Autorizzazioni specifiche
1 Resp VII liv	1 Resp. VII liv
2 Coll V, VI liv	5 Coll V, VI liv

Segreteria
comitato consultivo

1 Resp VII liv
2 Coll V, VI liv
1 Coll digitatore

94A3228

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare:

l'art. 1, che individua i contenuti del piano decennale per l'edilizia residenziale in essa considerato, definendo le tipologie fondamentali dell'edilizia realizzata a parziale o totale carico dello Stato;

gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono — rispettivamente — le competenze di questo Comitato, del CER e delle regioni;

l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede venga riservata una quota non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

l'art. 3, comma 1, lettera *q)*, che riserva una quota pari al 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

l'art. 3, comma 1, lettera *r-bis)*, introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, con tipologia idonea, o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap;

l'art. 31, comma 1, che, alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, definisce gli interventi, rispettivamente, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica;

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637;

Visti la legge 5 marzo 1990, n. 46, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1991, n. 447, contenente il regolamento di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni, che prevedono l'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che abilita il Comitato esecutivo del CER, integrato per l'occasione da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, a concedere un contributo in conto capitale di 100 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 10 della legge n. 179/92 relative al 1992, per la costruzione, l'ampliamento e il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che tra l'altro destina, a valere sui fondi di cui al richiamato art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 60/63 relativi all'anno 1992, lire 300 miliardi al finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione od in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario per la lotta alla criminalità organizzata, e vista la delibera 20 dicembre 1991 con la quale questo Comitato ha dato corso agli adempimenti posti a proprio carico dalla norma citata;

Visto l'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che, ai commi 1 e 2, prevede la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla concessione di contributi alle province ed ai comuni, ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione;

Visto l'art. 24, comma 8, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi del quale il CER dispone che una quota dei fondi assegnati per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero venga utilizzata per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che per l'edilizia agevolata determina il contributo dello Stato per il triennio 1992-94 in 80 miliardi e dispone che una quota non superiore a lire 10 miliardi venga riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio;

l'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 4-*bis* del richiamato decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83, un accantonamento pari a lire 170 miliardi per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, un accantonamento per provvedere alla concessione della garanzia primaria dello Stato prevista all'art. 6 di cui appresso, un accantonamento pari a lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, destinando una quota non superiore al 30% delle disponibilità residue ai programmi di cui al successivo art. 16;

l'art. 4, che prevede che le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite per l'edilizia sovvenzionata e agevolata, possano riservare una quota non superiore al 15% per interventi finalizzati alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali e che prevede altresì che, nell'ambito della suddetta quota, le regioni stesse possano destinare una quota dei fondi di cui alla menzionata legge n. 60/63 alla realizzazione, da parte di cooperative edilizia a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti con le procedure attuative di cui all'art. 55, lettera *c)*, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

l'art. 6, comma 1, che prevede l'erogazione di contributi per interventi di nuova costruzione, di recupero e per quelli destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9, nonché l'art. 12 che abilita le regioni a concedere contributi anche per il risanamento di parti comuni di fabbricati;

l'art. 6, che stabilisce, ai commi 6 e 11, che i mutui in detti commi specificati sono assistiti da garanzia primaria dello Stato, a valere sui fondi di cui all'art. 4-*bis* del richiamato decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83;

l'art. 11, che prevede una riserva non inferiore al 30% delle disponibilità per l'edilizia sovvenzionata per interventi di recupero da effettuare — ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere *c), d), e)*, della citata legge n. 457/78 — sugli immobili nella norma stessa indicati, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili medesimi, l'adeguamento delle relative urbanizzazioni e la realizzazione o l'acquisto di alloggi-parcheggio;

l'art. 24, nel quale è previsto che le regioni trasmettano al Segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il versamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 60/63 e che prevede che una somma non superiore a lire 250 miliardi, a valere sui fondi di cui sopra e sulle disponibilità precedenti non ancora utilizzate, possa essere destinata ad interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui ai provvedimenti nella norma stessa richiamati;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, che stabilisce una riserva fino a lire 85 miliardi, a valere sui fondi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 60/63, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato nella medesima legge indicato;

Visto il richiamato decreto-legge n. 398/93, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/93, ed in particolare:

l'art. 7, che statuisce che le regioni interessate da eventi sismici riservino una quota non inferiore al 5% delle disponibilità assegnate fino alla completa eliminazione delle baracche e degli altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di detti eventi sismici o di altri eventi straordinari;

l'art. 9, che prevede che i fondi di cui alla legge n. 60/63 possano essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero effettuati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni;

l'art. 11, che riserva una quota in misura non inferiore al 15% delle disponibilità programmate, a valere sui fondi di cui alla legge n. 60/63, per la realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di recupero urbano previsti dalla norma stessa;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 9, comma 8, riduce il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 179/92, già rimodulato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed ulteriormente rimodulato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 85, e visti in particolare gli articoli 1 e 4, che, sostituiscono — rispettivamente — l'art. 2, comma 5, della legge n. 179/92 e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 398/93, convertito dalla legge n. 493/93;

Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono stati fissati gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale;

Vista la propria delibera, datata 8 aprile 1987, n. 223 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987, con la quale questo Comitato prevedeva per le regioni la possibilità di autorizzare gli IACP ad acquisire alloggi degradati da recuperare;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, con la quale questo Comitato prendeva atto che il CER si era impegnato a ridefinire gli indicatori finalizzati alla ripartizione dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica da applicarsi a partire dal 1992;

Vista la delibera assunta ai sensi del citato art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, il 26 marzo 1992 dal Comitato esecutivo del CER integrato come indicato nella norma stessa;

Considerato che il suddetto Comitato esecutivo, nella seduta dell'8 luglio 1993, ha esaminato un documento contenente le linee guida per la programmazione 1992-1995, approvato nella seduta del 4 agosto successivo e nel quale sono stati ridefiniti gli indicatori per la ripartizione regionale anche in relazione ai risultati della ricerca avviata dal Segretariato generale del CER sulla condizione abitativa in Italia, e considerato altresì che il citato Comitato esecutivo ha rilevato l'opportunità di una applicazione progressiva dei nuovi parametri;

Vista la delibera adottata dal CER il 4 novembre 1993 e con la quale sono state formulate le proposte per la predisposizione del programma di edilizia residenziale relativo al quadriennio di cui sopra;

Visto il parere formulato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993;

Preso atto che le riserve in quella sede formulate sono da ritenere superate dagli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge n. 398/93, nonché dalle considerazioni esposte nella relazione predisposta dal Segretariato generale del CER per questo Comitato il 19 dicembre 1993,

Preso atto che il CER ha quantificato in lire 212 miliardi il maggior gettito dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 60/63 realizzatosi nel periodo 1988-91 ed in lire 2.660 miliardi l'importo dei contributi versati nel 1992, stimando in 8.800 miliardi di lire il gettito dei contributi nel triennio 1993-1995;

Preso atto che già nella richiamata relazione il Segretariato generale del CER proponeva di ripartire tra le regioni l'ammontare del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 179/92 sulla base dei parametri previsti a regime per l'edilizia agevolata in relazione alle previsioni di riduzione contenute nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1994, allora in avanzata fase di approvazione;

Preso atto altresì che il Segretariato generale del CER, nella citata relazione, ha stimato in lire 5.998 miliardi le disponibilità ex art. 4-*bis* del decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83, esponendo sia i motivi della differenza rispetto al minor importo indicato nella delibera CER del 4 novembre 1993 sia le modalità di quantificazione dell'accantonamento relativo alla garanzia primaria dello Stato di cui all'art. 6, commi 6 e 11, della legge n. 179/92 sia, infine, i criteri alla cui stregua effettuare i vari accantonamenti previsti dall'art. 2, comma 2, della menzionata legge n. 179/92 come sopra modificata;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, recante il medesimo titolo della presente delibera e con la quale veniva sostanzialmente recepita la proposta formulata dal CER nella richiamata delibera del 4 novembre 1993 con taluni adeguamenti resisi necessari in relazione sia a modifiche normative già intervenute o allora in itinere sia ad ulteriori esigenze emerse in sede istruttoria anche in vista di una più netta distinzione tra riserve e priorità;

Rilevato che la delibera suddetta è stata registrata dalla Corte dei conti il 22 febbraio 1994, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 31,

Considerato che appare opportuno adeguare il contenuto della delibera di cui sopra, che non è stata pubblicata, alle prescrizioni legislative nel frattempo intervenute al fine di offrire alle regioni ed alle province autonome un aggiornato quadro di riferimento per la formulazione di programmi di propria competenza;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici.

Delibera

La delibera adottata da questo Comitato il 21 dicembre 1993 ed avente il medesimo titolo della presente delibera viene integrata e sostituita nel testo seguente:

1. *Obiettivi del programma 1992-95.*

È approvato un programma quadriennale 1992-95 di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti all'acquisizione, al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici ed alla costruzione di abitazioni,

b) gli interventi di edilizia agevolata diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di abitazioni;

c) gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di nuove abitazioni, realizzati con finanziamento misto pubblico-privato;

d) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

2. *Programma di cui alle lettere* a), c) *e* d) *del punto 1: finanziamenti e priorità.*

2.1. Il programma quadriennale 1992-95, relativo agli interventi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del punto 1 della presente delibera, è articolato nei due distinti bienni 1992-93 e 1994-95. Alla copertura finanziaria complessiva del programma, stimata in lire 11.672 miliardi, si provvede con il gettito dei proventi dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi al quadriennio considerato, nonché con il maggior gettito dei contributi realizzato nel periodo 1988-1991.

2.2 Al biennio 1992-1993 è destinato l'importo di lire 5 532 miliardi.

2.2.1. Sull'importo di cui sopra si operano i seguenti accantonamenti:

a) lire 100 miliardi a valere sui proventi dell'anno 1992, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) lire 300 miliardi a valere sui proventi dell'anno 1992, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203,

c) lire 250 miliardi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, a valere sulle risorse residue dei bienni precedenti e sui proventi degli anni 1992-1993;

d) lire 85 miliardi a valere sulle eccedenze di lire 212 miliardi maturate nel quadriennio 1988-1991, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992 n. 505.

2.2.2. Sulla restante disponibilità di lire 4.797 miliardi, si operano le seguenti riserve previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457:

a) lire 47,97 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

b) lire 95,94 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q);

c) lire 47,97 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r-bis), introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2.3. Al biennio 1994-1995 è destinato l'importo di lire 6.140 miliardi, su cui si operano le seguenti riserve previste dalla legge n. 457/78, richiamata al punto precedente, e successive modifiche:

a) lire 61,40 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f);

b) lire 122,80 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q);

c) lire 61,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r-bis;

2.4. Le disponibilità residue di lire 4.605,12 miliardi per il biennio 1992-1993 e di lire 5.894,40 miliardi per il biennio 1994-1995 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella A, che forma parte integrante della presente delibera.

2.5. Le regioni si attengono, ai fini della propria programmazione, alle indicazioni di cui appresso.

2.5.1. Le regioni destinano le risorse alle seguenti tipologie di intervento:

a) una quota non inferiore al 30% per gli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 11 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

b) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, per la realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei programmi di recupero urbano definiti dalla norma stessa.

2.5.2. Le regioni interessate da eventi sismici destinano inoltre una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del provvedimento citato alla lettera b) del presente punto, alla costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, occupati in via provvisoria appunto a seguito di eventi sismici o altri eventi straordinari, ed alla eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti;

2.5.3. Le regioni possono riservare una quota non superiore al 15%, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 179/92, per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali.

2.5.4. Le restanti disponibilità sono destinate prioritariamente:

a) al completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica avviati e non portati a termine per carenza di finanziamenti, anche in relazione a sopravvenuti maggiori oneri di esproprio,

b) all'acquisizione ed alla urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate all'edilizia residenziale pubblica;

c) alla formazione ed alla realizzazione di programmi integrati, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/92;

d) al recupero ed alla costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, come integrato dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 85;

e) all'incremento del patrimonio abitativo mediante nuove costruzioni ed acquisto di immobili di nuova costruzione;

f) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, contenente il regolamento di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni;

g) alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla concessione di contributi alle province ed ai comuni, ove esistono sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2.6. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore

della legge n. 104/92 le regioni, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge stessa, destinano una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero.

3. *Programma di cui alla lettera* b) *del punto 1: finanziamenti e priorità.*

3.1. Alla copertura del programma relativo alla lettera *b)* del punto 1 della presente delibera sono destinati 20 miliardi di lire.

3.1.1. Sul suddetto importo si operano le seguenti riserve:

a) lire 0,60 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 457/78 e successive modificazioni;

b) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *q)*, della citata legge n. 457/78;

a) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *r-bis)*, della richiamata legge n. 457/78 e successive modificazioni.

3.1.2. L'importo di lire 8.60 miliardi è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella *B*, che forma parte integrante della presente delibera. La residua disponibilità di 10 miliardi, a valere sulle annualità relative al 1995 ed al 1996, verrà ripartita da questo Comitato con successiva delibera, su proposta del CER e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3.2. Sulle disponibilità, di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, stimate al 31 dicembre 1991 in lire 5.998 miliardi, si operano, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 179/92 come sostituito dall'art. 10 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, i seguenti accantonamenti:

a) lire 170 miliardi per il pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) lire 200 miliardi per la concessione della garanzia primaria dello Stato prevista dall'art. 6, commi 6 e 11, della legge n. 179/92;

c) lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3.2.1. Gli accantonamenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto precedente sono prelevati, secondo l'allegata tabella *C* che forma parte integrante della presente delibera, a valere sulle giacenze di ogni singola regione stimate alla data del 31 dicembre 1991.

3.2.2. Sulle restanti disponibilità, le singole regioni quantificano:

a) gli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/92;

b) i maggiori oneri relativi ai programmi regionali di cui ai precedenti bienni.

Le restanti disponibilità sono destinate al programma quadriennale 1992-95, secondo gli indirizzi fissati con la presente delibera.

3.2.3. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate dal Segretariato generale del CER secondo le procedure in vigore.

3.3. Le regioni si attengono ai fini della propria programmazione, alle indicazioni di cui ai punti successivi.

3.3.1. Le regioni, nell'ambito della propria programmazione, destinano le risorse residue di cui ai punti 3.1.2. e 3.2.2. della presente delibera alle seguenti tipologie di intervento:

a) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 457/78, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale;

b) una quota non superiore al 10% per la realizzazione di opere di risanamento di parti comuni di immobili, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 179/92;

c) una quota non superiore al 30% per la formazione e la realizzazione dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge n. 179/92.

3.3.2. Le regioni interessate da eventi sismici riservano altresì una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, alla costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, nonché alla eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

3.3.3. Le regioni possono inoltre destinare una quota non superiore al 15%, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/92, per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le regioni possono destinare una quota, nell'ambito di detto accantonamento, alla soluzione di eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica.

3.3.4. Le restanti disponibilità sono destinate prioritariamente:

a) al recupero o alla realizzazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 179/92, alla locazione per uso abitativo primario per un periodo non inferiore a otto anni ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) al recupero o alla realizzazione di alloggi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 della legge n. 179/92, da assegnare in godimento o in locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni, con successivo trasferimento della proprietà;

c) alla realizzazione di interventi da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, di cooperative a proprietà individuale o indivisa o loro consorzi, degli I.A.C.P. e dei comuni, che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà;

d) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge n. 46/90 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91 e successive modificazioni.

3.3.5. Per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale agevolata realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 104/92 le regioni possono destinare una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero.

3.3.6. Le regioni, in sede di predisposizione dei loro programmi, determinano le quote di risorse da destinare ai contributi di edilizia agevolata secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, della legge n. 179/92.

3.3.7. I contributi, a valere sui fondi di cui ai punti 3.1.2 e 3.2.2 della presente delibera, possono essere concessi a cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 179/92 e tenendo conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1987, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'accesso dei cittadini comunitari all'edilizia residenziale pubblica, e delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 e recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

4. *Disposizioni comuni ai punti 2 e 3.*

Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 179/92, hanno particolare riguardo a categorie sociali deboli quali anziani, famiglie numerose, immigrati, studenti. Il soddisfacimento del relativo bisogno abitativo può essere attuato anche mediante il ricorso a particolari tipologie abitative quali mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo, case-albergo. Le regioni possono prevedere l'assegnazione di alloggi a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero dei soggetti assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.

5. *Tipologie innovative di intervento di cui ai punti 2 e 3.*

5.1. Interventi di recupero e di nuova costruzione.

5.1.1. Gli interventi di recupero di cui all'art. 11 ai sensi della legge n. 179/92 possono essere realizzati su immobili la cui superficie con destinazione residenziale non sia inferiore al 70% della superficie utile complessiva o su immobili non residenziali funzionali alla residenza: i finanziamenti destinati a detti interventi possono essere utilizzati, ove necessario, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni, nonché per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare. Le regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi della norma richiamata, ad interventi di edilizia residenziale pubblica localizzati nelle province medesime. Ai fini dell'attivazione degli interventi di recupero può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5.1.2. Gli interventi di recupero e di nuova costruzione di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93 ed all'art. 4 della legge n. 85/94, finalizzati alla realizzazione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni, sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. Il finanziamento è concesso a parziale copertura del costo convenzionale.

Il CER definirà le modalità ed i criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.

5.2. Programmi integrati.

5.2.1. I programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge n. 179/92, promossi dai comuni, sono finalizzati alla riqualificazione, anche ambientale, del tessuto urbanistico ed edilizio e sono caratterizzati da una pluralità di funzioni; dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione; dall'incidenza sulla riorganizzazione urbana; dal possibile concorso di più operatori e dal possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private. Nella predisposizione dei programmi suddetti i comuni hanno particolare riguardo per:

a) l'individuazione delle zone urbane interessate, privilegiando le aree a forte tensione abitativa caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo e sociale;

b) le modalità di finanziamento, al fine di ottenere, a parità di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul versante dei benefici sociali, con una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle che prevedono l'apporto di risorse aggiuntive provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo che gestionale;

c) la determinazione delle tipologie di intervento, in modo da prevedere un insieme sistematico di opere relative sia alla residenza sia al tessuto urbano circostante mediante interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, volti alla riqualificazione edilizia, urbana e ambientale;

d) la diversificazione delle destinazioni d'uso, contemplando la compresenza di edilizia residenziale e non residenziale (commerciale, terziario, ecc.);

e) la diversificazione delle tipologie residenziali, al fine di ottenere una pluralità di interventi finalizzati alla realizzazione non solo di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, ma anche di alloggi da concedere in locazione con o senza trasferimento differito della proprietà e di abitazioni da vendere sul libero mercato.

5.2.2. Al fine di un sollecito avvio delle iniziative finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale, il sindaco può promuovere, per la realizzazione dei programmi integrati di intervento, la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art 27 della legge n 142/90.

5.3. Programmi di recupero urbano.

5.3.1. I programmi di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, sono finalizzati al recupero del tessuto edilizio, urbano ed ambientale e sono caratterizzati da

a) un insieme sistematico di opere mirate alla

realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete;

realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione secondaria;

edificazione di completamento;

integrazione di complessi urbanistici esistenti;

inserimento di elementi di arredo urbano;

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici;

b) il concorso di risorse economiche pubbliche e private.

I programmi di recupero sono proposti al comune da operatori pubblici e privati, anche associati tra loro.

5.3.2. Nella valutazione dei programmi suddetti, i comuni hanno particolare riguardo per:

a) l'individuazione delle aree di intervento, privilegiando le localizzazioni in aree ad alta tensione abitativa caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo e sociale e nelle quali il patrimonio edilizio pubblico sia sottoposto ad un effettivo processo di riqualificazione urbanistica ed ambientale;

b) le modalità di finanziamento, al fine di ottenere, a parità di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul versante dei benefici sociali, con una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle che prevedono un maggior apporto di risorse aggiuntive provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo che gestionale

5.3.3. Le regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, ad interventi al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nelle province medesime.

5.3.4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90. Agli accordi di programma concernenti le province di cui al punto 5.3.3, partecipa il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER.

6. *Anagrafe dell'utenza ed iniziative di ricerca, studi e sperimentazione*

6.1. Per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art 2, comma 1, lettera *f*), della legge n 457 78 si provvede con gli appositi accantonamenti di cui alla presente delibera. Con successiva delibera questo Comitato, su proposta del CER procederà al riparto delle risorse tra i settori di intervento

6.2 Il CER definirà i termini e le modalità per la realizzazione delle anagrafi regionali e per l'aggiornamento dei dati già inviati, eventualmente nel contesto di una nuova organizzazione dell'anagrafe dell'utenza.

6.3 L'utilizzazione dei fondi da destinare a ricerche, studi e sperimentazione è effettuata nell'ambito dei seguenti settori

a) programmatorio la relativa attività è diretta sia all'acquisizione sistematica di ogni elemento di conoscenza del settore abitativo, ivi compreso l'andamento del mercato delle costruzioni, sia alla promozione di indagini finalizzate alla conoscenza della qualità abitativa della residenza e del tessuto urbano;

b) tecnico. il settore tecnico si articola in ricerche ed interventi sperimentali, correlati organicamente tra loro e finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale, al recupero del patrimonio edilizio ed allo studio di tipologie innovative per particolari categorie sociali deboli. A tali fini può essere prevista la costituzione di laboratori sperimentali tipologici e tecnologici e può essere altresì prevista, se del caso, la realizzazione delle relative sedi. Gli interventi sperimentali, in relazione alla necessità di avviare a soluzione i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono realizzati prioritariamente nell'ambito degli interventi di recupero, dei programmi di recupero urbano, dei programmi integrati di intervento di cui rispettivamente ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della presente delibera localizzati nelle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti;

c) documentativo-informativo la relativa attività è finalizzata a garantire la diffusione sistematica dei contenuti e dei risultati delle ricerche finanziate dal CER e dell'azione posta in essere dal Segretariato generale del CER. A tal fine detto Segretariato provvede.

alla pubblicazione periodica di una rivista specializzata;

alla attivazione di iniziative di incontro e di dibattito relative alla politica abitativa,

alla promozione di concorsi pubblici finalizzati alla riqualificazione della progettazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) procedurale: l'attività è diretta allo studio ed alla predisposizione di modelli operativi ed organizzativi che consentano l'ottimale realizzazione dei programmi di intervento.

6.4. Le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale possono essere svolte nell'ambito di iniziative a carattere internazionale.

6.5. Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicureranno i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca in corso o da attivarsi da parte dei rispettivi Dicasteri in materia di edilizia residenziale.

7. *Interventi straordinari ex art. 3, comma 1, lettera* q), *della legge n. 457/78.*

Gli accantonamenti di cui alla lettera *b)* dei punti 2.2.2, 2.3 e 3.1 1 della presente delibera sono finalizzati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *q)*, della legge n. 457/78, alla realizzazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per sopperire alle esigenze più urgenti, anche conseguenti a pubbliche calamità, comportanti situazioni di emergenza abitativa da affrontare tempestivamente. I relativi finanziamenti possono essere concessi, in relazione alla natura dell'evento, secondo il seguente ordine di priorità:

a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);

b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente pubblico;

c) provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo in relazione a particolari situazioni di ordine pubblico.

8. *Fattibilità degli interventi.*

Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera ed al fine di accertare la fattibilità degli interventi richiamata all'art. 3, comma 7, della legge n. 179/92, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, possono essere svolte — se del caso — indagini propedeutiche intese a verificare la compatibilità degli interventi medesimi con la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici: gli accertamenti che si rendano necessari per la tutela di detti interessi sono effettuati a cura dell'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso e l'onere relativo è posto a carico dei finanziamenti ripartiti con la presente delibera.

9. *Procedure.*

9.1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera si applicano le procedure stabilite dall'art. 3 della legge n. 179/92, come modificato e integrato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93.

9.1.1. Le regioni e le province autonome approvano i propri programmi e li trasmettono al CER entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

9.1.2. Il Segretariato generale del CER, nei successivi trenta giorni, effettua la ricognizione dello stato di attuazione della programmazione regionale ed invita le regioni che risultino inadempienti a fornire ogni utile elemento di valutazione entro trenta giorni.

9.1.3. Decorsi i termini di cui al punto precedente, il Comitato esecutivo del CER pone in essere gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, della legge n. 179/92.

9.1.4. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo termine di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 179/92 come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, le regioni e le province autonome trasmettono l'elenco degli interventi per i quali non siano iniziati i lavori ovvero danno conferma dell'avvio dei lavori per gli interventi programmati.

9.1.5. Entro il termine fissato al riguardo dall'art. 3, comma 8-*bis*, della legge n. 179/92, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, le regioni adottano i provvedimenti di rilocalizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori, dandone immediata comunicazione al Segretariato generale del CER. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella seconda parte della norma richiamata, trasmettono al suddetto Segretariato l'elenco dei programmi rilocalizzati per i quali non siano iniziati i lavori. Il Segretariato generale del CER accerta l'ammontare delle somme revocate di diritto ai sensi della disposizione citata: dette somme tornano nelle disponibilità finaniarie da ripartire tra le regioni.

9.2. Le regioni trasmettono al Segretariato generale del CER una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 179/92, secondo un apposito schema predisposto dal Segretariato medesimo, fornendo, in particolare, dettagliate notizie in merito agli interventi di recupero, ai programmi integrati di intervento, ai programmi di recupero urbano, agli interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le informazioni raccolte, organizzate ed opportunamente elaborate, costituiscono uno strumento di monitoraggio finalizzato a:

a) consentire un controllo di efficacia della spesa pubblica nel settore;

b) accrescere la conoscenza del settore, attraverso una attenta valutazione delle esperienze maggiormente significative, innovative e sperimentali;

c) mettere a disposizione delle singole regioni un quadro aggiornato e comparato sulle esperienze maggiormente significative, innovative e sperimentali.

10. *Verifica sull'ammontare delle disponibilità.*

Il Segretariato generale del CER, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, verifica l'ammontare delle disponibilità affluite nel biennio 1992-1993 e formula al CER eventuali proposte di variazione finanziaria del programma di cui alla delibera stessa ai fini delle definitive determinazioni da parte di questo Comitato.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62

TABELLA A

RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL PUNTO 2.4
(in miliardi)

Regioni e province	Biennio 92-93	Biennio 94-95	Fondi attribuiti Biennio 92-93	Fondi attribuiti Biennio 94-95
Piemonte	7,1367	8,4048	328,6536	495,4125
Valle d'Aosta	0,1511	0,1626	6,9584	9,5843
Lombardia	12,7250	14,0959	586,0015	830,8687
Trento	1,4250	1,4250	65,6230	83,9952
Bolzano	1,6100	1,6100	74,1424	94,8998
Veneto	5,5099	5,7345	253,7375	338,0144
Friuli-Venezia Giulia	1,9896	1,9312	91,6235	113,8326
Liguria	2,8247	3,2919	130,0808	194,0378
Emilia-Romagna	4,8828	5,2619	224,8588	310,1574
Toscana	4,9439	5,5453	227,6725	326,8622
Umbria	1,0931	1,0996	50,3386	64,8148
Marche	1,7396	1,6988	80,1107	100,1341
Lazio	10,6492	10,5524	490,4084	622,0007
Abruzzo	2,5241	2,4768	116,2378	145,9925
Molise	0,7837	0,6217	36,0903	36,6455
Campania	11,6412	11,5489	536,0912	680,7384
Puglia	7,9529	7,1169	366,2406	419,4986
Basilicata	1,4788	1,1404	68,1005	67,2197
Calabria	5,5238	4,7926	254,3776	282,4950
Sicilia	9,8704	8,1017	454,5438	477,5466
Sardegna	3,5445	3,3871	163,2285	199,6492
Totale	100,0000	100,0000	4 605,1200	5 891,4000

TABELLA B

RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL PUNTO 3.1.2
(in miliardi)

Regioni e province		Fondi attribuiti
Piemonte	8,9758	0,7719
Valle d'Aosta	0,1948	0,0168
Lombardia	14,9187	1,2830
Trento	1,4250	0,1225
Bolzano	1,6100	0,1385
Veneto	6,2969	0,5415
Friuli-Venezia Giulia	2,2796	0,1960
Liguria	3,5173	0,3025
Emilia-Romagna	6,6129	0,5687

Regioni e province		Fondi attribuiti
Toscana	6,0096	0,5168
Umbria	1,7955	0,1544
Marche	2,1004	0,1806
Lazio	9,8638	0,8483
Abruzzo	2,4785	0,2132
Molise	0,4730	0,0407
Campania	10,2402	0,8807
Puglia	6,0958	0,5242
Basilicata	0,7696	0,0662
Calabria	4,0328	0,3468
Sicilia	6,6298	0,5702
Sardegna	3,6800	0,3165
Totale	100,0000	8,6000

TABELLA C

RIPARTIZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI DI CUI AL PUNTO 3.2
(in miliardi)

Regioni	Delibera CIPE 30-7-1991	Punto 3.2 Lettera *a*	Punto 3.2 Lettera *b*	Punto 3.2 Lettera *c*	Totale accantonamenti
Piemonte	7,7441	13,5770	15,9730	23,0011	52,5511
Valle d'Aosta	0,1965	0,3445	0,4053	0,5836	1,3334
Lombardia	13,1295	23,0188	27,0809	38,9965	89,0962
Veneto	5,1207	8,9777	10,5620	15,2092	34,7489
Friuli-Venezia Giulia	2,0486	3,5916	4,2254	6,0846	13,9016
Liguria	2,6066	4,5699	5,3764	7,7420	17,6883
Emilia-Romagna	7,8170	13,7048	16,1233	23,2176	53,0457
Toscana	6,2141	10,8946	12,8172	18,4568	42,1686
Umbria	2,5243	4,4256	5,2066	7,4975	17,1297
Marche	2,1790	3,8202	4,4945	6,4719	14,7866
Lazio	10,7642	18,8719	22,2022	31,9712	73,0453
Abruzzo	2,0593	3,6104	4,2475	6,1165	13,9744
Molise	0,6285	1,1019	1,2963	1,8667	4,2649
Campania	9,7213	17,0435	20,0512	28,8737	65,9684
Puglia	6,4688	11,3412	13,3425	19,2133	43,8970
Basilicata	1,3778	2,4156	2,8419	4,0923	9,3498
Calabria	3,6872	6,4645	7,6052	10,9515	25,0212
Sicilia	9,8660	17,2972	20,3496	29,3034	66,9502
Sardegna	2,8115	4,9291	5,7990	8,3506	19,0787
Totale	96,9650	170,0000	200,0000	288,0000	658,0000

94A3232

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 maggio 1994.

Sostituzione dell'art. 3 del regolamento disciplinante la negoziazione dei valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati, adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 8011).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 3 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 3 del predetto regolamento n. 5552/1991 al fine di consentire la determinazione dei blocchi di titoli con maggiore elasticità in relazione all'andamento del mercato mobiliare;

Delibera:

L'art. 3 del regolamento adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Blocchi di titoli)*. — 1. Ai fini del presente Capo per blocco di titoli si intende un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli il cui controvalore sia non inferiore a quello stabilito dalla Consob.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il 30 giugno 1994.

Roma, 4 maggio 1994

Il presidente: BERLANDA

94A3270

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobe 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1983, n. 788, con il quale, presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è stata istituita la scuola diretta a fini speciali in terapia fisica e riabilitativa;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Al quinto rigo dell'art. 426 inerente la scuola diretta a fini speciali in terapia fisica e riabilitativa alla dizione «dieci allievi» si sostituisce la dizione «quindici allievi».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il rettore: BRANCATI

94A3195

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 5 aprile 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena approvato con decreto presidenziale 20 luglio 1991 e decreto presidenziale 12 febbraio 1992;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Viste le deliberazioni dei competenti organi accademici;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare le modifiche di statuto dai medesimi proposte;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 marzo 1994;

Decreta:

Al comma secondo dell'art. 29 dello statuto dell'Università per stranieri di Siena è aggiunta la seguente materia:

educazione degli adulti;

per cui il comma stesso nel suo complesso risulta integrato come segue: «All'elenco delle discipline impartite nell'Università sono aggiunte le seguenti materie:

lingua italiana per stranieri;

sociolinguistica;

linguistica italiana;

linguistica applicata;

educazione degli adulti».

Siena, 5 aprile 1994

Il rettore BARNI

94A3271

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 maggio 1994, n. **6524319.**

Licenze di pesca. Decreto del Ministro della marina mercantile 5 maggio 1986. Variazione in aumento della potenza motrice e della stazza delle unità da pesca.

Per opportuna conoscenza si segnala che continuano a pervenire istanze relative ad unità da pesca per variazioni apparato motore o lavori di ristazza con aumento, rispettivamente, di potenza o di tonnellaggio.

Per quanto sopra è da ritenersi, in effetti, non completamente esaustivo il lasso di tempo considerato quale «fase intermedia» con circolare 1° dicembre 1992, n. 65210890, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1992.

Al fine di soddisfare l'obbligo dell'annotazione sulle licenze di pesca delle variazioni intervenute sugli indici di potenza e di stazza, aggiornando in via definitiva i dati tecnici delle singole unità, considerato anche che il mancato riconoscimento delle variazioni avvenute in passato e, peraltro, autorizzate dagli uffici marittimi antecedentemente alle pertinenti circolari datate, rispettivamente, 22 maggio 1989 e 19 settembre 1990, comporterebbe, per i diretti interessati, una spesa aggiuntiva per il ripristino dei valori, nonché un mancato guadagno dovuto alla sospensione dell'attività di pesca nel periodo di effettuazione dei lavori (ristazza o detaratura), questa amministrazione ritiene di poter continuare a prendere in esame, previa apposita istanza degli armatori, le variazioni intervenute nei valori della stazza e della potenza motrice delle unità da pesca munite di licenza.

Dette istanze dovranno essere integrate dal nulla osta alla realizzazione dei lavori di ammodernamento o allo sbarco/imbarco del motore rilasciato dagli uffici marittimi d'iscrizione della nave in data antecedente al 22 maggio 1989 per le unità adibite alla pesca a strascico e al 19 settembre 1990 per le unità adibite alla pesca con altri sistemi, nonché delle bollette doganali per lo sbarco imbarco dei motori.

Si sottolinea che le variazioni devono essere comunicate e documentate improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 1995.

La mancata comunicazione o le comunicazioni che perverranno alla scrivente oltre il termine sopra richiamato comporterà la decadenza della licenza di pesca, fino al ripristino dei valori di stazza e potenza motrice esistenti precedentemente alle variazioni.

Gli uffici marittimi in indirizzo, sono invitati ad effettuare un controllo capillare, per quanto possibile, dei dati tecnici confrontando ciò che è autorizzato sulle licenze di pesca rispetto a quello che è l'effettivo valore della stazza e della potenza motrice.

Si prega di assicurare ricevuta.

Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

94A3234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n 177, recante «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994

94A3317

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante. «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 64 del 18 marzo 1994

94A3318

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179 recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994.

94A3319

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n 180, recante· «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 64 del 18 marzo 1994.

94A3320

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante: «Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante: «Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994.

94A3321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994.

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Manifattura di Ferno, con sede in Ferno (Varese) e unità di Ferno (Varese), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993

Parere organo competente acquisito in data 29 ottobre 1993.

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Calzaturificio Pancaldi, con sede in Molinella (Bologna) e unità di Molinella (Bologna), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 25 ottobre 1993.

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p.a. Fidenza vetroarredo, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 novembre 1993.

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 aprile 1993

Nota integrativa acquisita in data 8 ottobre 1993.

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrolampart, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Quotidiano Italia, con sede in Assago (Milano) e unità di Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 10 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. IVAM - Industria vetraria affini Maiello, con sede in S. Prisco (Caserta) e unità di San Prisco (Caserta), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Derivet, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 novembre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e unità di Carmiano (Lecce), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 15 luglio 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 luglio 1993;

4) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Samatec, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di Scurelle Valsugana (Trento), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 21 maggio 1992 con effetto dal 22 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.M.E.A., con sede in Perugia - S. Maria degli Angeli e unità di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 22 febbraio 1992, n. 2076.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Parere organo competente acquisito in data 19 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Meccanica tessile, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 8 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 9 dicembre 1993;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. IC Soft, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 6 agosto 1993.

Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1994;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. IC Soft con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 dicembre 1993;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Moda Lei, con sede in Napoli e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 10 settembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 20 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Moda Lei, con sede in Napoli e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 dicembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Control cavi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 12 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Biagini, con sede in Milano e unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Molini Pizzuti, con sede in Bellizzi (Salerno) e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Paolo Taddeo di Antonio Taddeo, con sede in Gragnano (Napoli) e unità di Gragnano (Napoli), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rinaldo, con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mada confezioni, con sede in Napoli e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Carrozzeria Nuova San Leonardo, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 9 agosto 1993 all'8 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 9 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Endi, con sede in Giugliano (Napoli) e unità di Giugliano (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Endi, con sede in Giugliano (Napoli) e unità di Giugliano (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.P.S., con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) è auorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Trasformazione fibre, con sede in Milano e unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Truzzi prefabbricati, con sede in Poggio Rusco (Mantova) e unità di Poggio Rusco (Mantova), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata 18 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 novembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. So.Fo.Me., con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 settembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 4 dicembre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. So.Fo.Me., con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 gennaio 1994;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di: 1) unità nazionali con esclusione di: Chivasso (Torino), Desio (Milano), Pavia e S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 25 gennaio 1994.

Nota integrativa acquisita in data 14 febbraio 1994;

5) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I. Mec Graniglia, con sede in Taranto e unità presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 23 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 27 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 ottobre 1993;

6) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Revisioni grandi motori Graniglia, con sede in Taranto e officina presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1993 con decorrenza 27 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 ottobre 1993;

7) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unità presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 maggio 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Graniglia Oleotronica, con sede in Erchie (Brindisi) e officina presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 27 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 ottobre 1993;

9) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unità presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.T.T., con sede in Taranto e unità presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 22 giugno 1993 al 21 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 22 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 novembre 1993,

11) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in Taranto e unità presso Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 ottobre 1993;

12) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Luigi Rizzo, con sede in Taranto e unità di Taranto, uffici di Taranto, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.M.S., con sede in Fisciano (Salerno) e unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 2 aprile 1993 al 20 settembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1993 con decorrenza 2 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 settembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 10 gennaio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fendi Sorelle, con sede in Roma e unità di Roma, via Cornelia n. 498, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 5 gennaio 1994;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Selind, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Telsai Tessitura delle Sarche, con sede in Cavedine (Trento) e unità di Cavedine (Trento), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Telefon, con sede in Roma e unità di Fonteblanda (Grosseto), Livorno-Venturina-Portoferraio (Livorno), Lodi (Milano), Lucca-Viareggio (Lucca), Pavia, Pisa, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lanificio F.lli Ormezzano, con sede in Mosso Santa Maria (Vercelli) e unità di Mosso Santa Maria (Vercelli), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Dual Sanitaly, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Bario e derivati S.A.B.E.D., con sede in Vada comune Rosignano Marittimo (Livorno) e unità di Massa, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 dicembre 1993;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marpell, con sede in Giulianello di Cori (Latina) e unità di Giulianello di Cori (Latina), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Fonderia Paduano di Nunzio Paduano & C., con sede in Caserta e unità di Caserta, per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 30 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 27 luglio 1993 al 26 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 27 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 29 ottobre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SLIM Sicilia, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Walter Usup, con sede in Fino Mornasco (Como) e unità di Fino Mornasco (Como), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abruzzo imballaggi, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Bitonto (Bari) e Vasto (Chieti), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abruzzo imballaggi, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Bitonto (Bari) e Vasto (Chieti), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dedo sistemi, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 21 settembre 1993.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Trafomec, con sede in Tavernelle di Panicale (Perugia) e unità di Tavernelle di Panicale (Perugia), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Porto D'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993.

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Stimi, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993.

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salvatore Pisano, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sguinzi Sud, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane (Avellino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 dicembre 1993;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pessa, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia) e unità di Concordia Sagittaria (Venezia), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 16 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Camiceria Dierre, con sede in Buonconvento (Siena) e unità di Buonconvento (Siena), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 3 settembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 30 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 novembree 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mecar, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere organo competente acquisito in data 6 luglio 1992;

Nota integrativa acquisita in data 23 febbraio 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mecar, con sede in Cittaduale (Rieti) e unità di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 24 dicembre 1992.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 14 gennaio 1993.

Nota integratgiva acquisita in data 23 febbraio 1994;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Rieti, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 ottobre 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 novembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.C.V. ex *Maglificio Gran Sasso*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere organo competente acquisito in data 7 agosto 1992.

Nota integrativa acquisita in data 9 dicembre 1992;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta:

S.p.a. G.C.V. ex *Maglificio Gran Sasso*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 23 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 9 marzo 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 novembre 1993,

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 febbraio 1994,

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Ionneria, con sede in Novara e unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 agosto 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Omsav - Officine meccaniche savonesi, con sede in Savona e unità di Savona, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Omsav - Officine meccaniche savonesi, con sede in Savona e unità di Savona, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sima, con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo) e Puianello (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 agosto 1993,

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.P.D. - Ilva pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 dicembre 1993;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Termisol termica, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Trerotola Vincenzo e Antonio, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 12 novembre 1993,

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carrera - Gruppo Carrera, con sede in Caldiero (Verona) e unità di Caldiero (Verona), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 16 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. GKN Birfield, con sede in Brunico (Bolzano) e unità di Brunico (Bolzano), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Genny moda, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kontron instruments, con sede in Milano e unità di Milano e uffici di Venezia-Mestre e Roma, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansa marmitte, con sede in Finale Emilia (Modena) e unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 novembre 1993;

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 ottobre 1993 al 1° marzo 1994.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 2 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 dicembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 29 dicembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantieri navali del golfo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 23 giugno 1993 al 22 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 23 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantieri navali del golfo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 18 marzo 1994.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 23 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 27 giugno 1993.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 novembre 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Facind, con sede in Perignano di Lari (Pisa) e unità di Perignano (Pisa), Pisa località Mortellini, per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1993 con decorrenza 26 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 novembre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iritecna - Divisione metalmeccanica, con sede in Genova e filiale di Padova, Genova - Divisione Metalmeccanica, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con decorrenza 1° novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 31 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. G. Barberis & C. presso Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 3 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud presso Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991.

Parere organo competente acquisito in data 11 marzo 1992;

Nota integrativa acquisita in data 15 settembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud presso Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° maggio 1992.

Parere organo competente acquisito in data 11 marzo 1992;

Nota integrativa acquisita in data 15 settembre 1993.

94A3252

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione del III supplemento (1994) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Con decreto 9 maggio 1994 è stato approvato il testo del III supplemento (1994) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Detto supplemento, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3279

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione del valore della cedola interessi, di scadenza nella seconda metà del 1994, relativa ai prestiti obbligazionari EFIM a tasso indicizzato «1986-1995» e «1987-1994».

In relazione a quanto disposto dall'art. 6, lettera *f)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, si comunica che:

a) in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1986-1995 a tasso indicizzato» (cod. 14470), il valore della diciottesima cedola, relativa al semestre 16 giugno-15 dicembre 1994, è stato determinato nella misura del 5% lordo;

b) in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1987-1994 a tasso indicizzato» (cod. 16800), il valore della quattordicesima cedola, relativa al semestre 1° giugno-30 novembre 1994, è stato determinato nella misura del 4,90% lordo.

94A3280

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1603 —
ECU	1849,38
Marco tedesco	959,25
Franco francese	279,78
Lira sterlina	2409,79
Fiorino olandese	854,52
Franco belga	46,599
Peseta spagnola	11,584
Corona danese	244,92
Lira irlandese	2354,81
Dracma greca	6,468
Escudo portoghese	9,304
Dollaro canadese	1162,86
Yen giapponese	15,296
Franco svizzero	1125,78
Scellino austriaco	136,38
Corona norvegese	221,33
Corona svedese	206 —
Marco finlandese	294,02
Dollaro australiano	1169,39

94A3356

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rideterminazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 aprile 1994, l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), a decorrere dal 24 marzo 1994, è stata rideterminata, al lordo delle ritenute erariali, in L. 260.000.000 annui.

94A3281

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Monteregio di Massa Marittima» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per i vini «Monteregio di Massa Marittima», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima», è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosato, bianco, vermentino, novello e Vin Santo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» può essere integrata dalle specificazioni «occhio di pernice» e/o riserva

Art 2

I vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso e riserva, «Monteregio di Massa Marittima» rosato, «Monteregio di Massa Marittima» bianco, «Monteregio di Massa Marittima» vermentino, «Monteregio di Massa Marittima» novello, «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice e/o riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Monteregio di Massa Marittima» rosso, riserva, rosato e novello

Sangiovese: minimo 80%,

altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nei limiti del 10% o congiuntamente non oltre il 20%.

«Monteregio di Massa Marittima» bianco

Trebbiano Toscano B.: minimo 50%;

Vermentino B., Malvasia B, Malvasia bianca di Candia B e Ansonica B., da soli o congiuntamente, non oltre il 30%;

altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nei limiti del 15% o congiuntamente non oltre il 30%

«Monteregio di Massa Marittima» Vermentino

Vermentino B: minimo 90%;

altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, non oltre il 10%.

«Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima»

Trebbiano T. e Malvasia, da soli o congiuntamente, nei limiti del 70%;

altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente non oltre il 30%.

«Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice

Sangiovese. dal 50 al 70%;

Malvasia nera. dal 10 al 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, fino ad un massimo del 30%

Art 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo ed in parte nei territori dei comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo-valle

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione, come meglio precisato nella cartografia 1:25.000, inizia dal punto di incontro dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Roccastrada in prossimità del bivio di Meleta;

prosegue in direzione sud-est per tutta la strada provinciale n 8 passando per gli abitati di Roccatederighi e Sassofortino, attraversa la statale, n. 73, segue il fosso dei Prati e Seguentina, continua per il torrente Gretano fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Siena in località Aratrice,

prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest fino alla statale n 73 in località Falsacqua, continua verso sud fino alla strada provinciale di Lattaia in prossimità di Sticciano Stazione,

piega quindi ad ovest per Lattaia fino alla strada provinciale del Madonnino, ritorna a sud fino alla chiesa degli Olmini, piega nuovamente ad ovest lungo la strada delle Selvacce, costeggia il podere ex Ente Maremma Santo Stefano raggiungendo per la via di Pian del Bichi il podere Ginepraie in prossimità del ponte sul torrente Asina,

da qui prosegue fino alla strada provinciale n 20 in prossimità del ponte sul fiume Bruna passando per la fattoria di Pian del Bichi, continua per le strade provinciali numeri 20 e 27 e fiume Sovata fino ad incontrare la statale n 1 Aurelia in località Lupo,

prosegue per la strada provinciale della Castiglionese, si entra sulla destra nella strada della Morina fino a raggiungere l'incrocio con la strada che termina all'Ampio, si prosegue quindi verso Castiglione della Pescaia fino ad incontrare il fosso La Valle, lo si segue costeggiando il bosco fino a raggiungere Val di Loro, di qui si prende la strada di Val Sona per arrivare a Castellaccio Prile, prosegue per la vecchia strada fino a Tirli,

continua per la strada di S. Anna fino al fosso Rigo in prossimità del podere Follonema entra nel comune di Gavorrano seguendo la strada provinciale per il Vallone del Terigi, raggiunge il paese di Caldana prosegue per la strada provinciale n 82 fino a Gavorrano attraversando il paese di Ravi,

da Gavorrano, località Cave, prosegue lungo la strada poderale adiacente al bosco, attraversa i poderi Palaia, fattoria del Poderino e Biagioni, continua attraversando il fosso Anguillara e il podere Cianello, raggiunge Scarlino a quota 139,

da Scarlino prosegue verso la zona 167 e podere Canali, raggiunge il limite comunale sud seguendo: la strada vicinale di Monte Muro, la valle dell'Uccelliera, il fosso di Val Molina e fosso Madonella; continua fino al fosso dei Laschi lungo il limite comunale; raggiunge la strada provinciale del Casone seguendo lo stesso fosso Laschi, la strada statale n. 322 e la provinciale del Puntone; continua per la strada del Casone, piega ad est lungo il canale Allacciante raggiunge la strada statale n 1 Aurelia in prossimità di Scarlino Stazione;

prosegue lungo l'Aurelia fino al bivio dei Rondelli piega per la strada statale n. 439 verso Massa Marittima, si immette nella strada poderale in località San Giuseppe verso il podere Cerrete, raggiunge il confine comunale di Massa Marittima seguendo la strada poderale al limite del bosco in località Tesorino;

prosegue quindi per il confine comunale di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo per ricongiungersi al punto di partenza in prossimità del bivio di Meleta.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico agraria.

3. I sesti d'impianto e le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i kg 3 per i vini provenienti da uve di vitigni a bacca rossa e kg 3.30 per i vini provenienti da uve di vitigni a bacca bianca.

5. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100 per i vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, rosato e novello e i q.li 110 per i vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» bianco e vermentino.

8. Per le tipologie «Vin Santo» la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini di cui al comma precedente.

9. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

10. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

11. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

12. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10% per il vino «Monteregio di Massa Marittima» bianco, del 10,50% per il vino «Monteregio di Massa Marittima» rosato, dell'11% per i vini «Monteregio di Massa Marittima» rosso, vermentino e novello.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Monteregio di Massa Marittima» bianco, rosso, riserva e novello, al 65% per i vini «Monteregio di Massa Marittima» rosato e vermentino e al 35% sull'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice.

3. Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.

4. Nella vinificazione delle uve per il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosato, l'eventuale contatto del mosto con le parti solide deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all'art. 6.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo dell'11,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 12% dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglie, può portare in etichetta la menzione «riserva». In questo caso è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione.

6. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

8. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e del «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di buona intensità;

sapore: secco;

odore: vinoso fruttato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino di buona intensità tendente al granato;

sapore: secco;

odore: vinoso, profumo intenso, fruttato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosato, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa di buona intensità,

sapore secco,

odore vinoso, profumo intenso, fruttato,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11%,

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo. 18 per mille

4. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

colore giallo paglierino tenue;

sapore asciutto di media corposità,

odore: intenso, delicato,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11%,

acidità totale minima 5,50 per mille,

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» vermentino, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli,

sapore secco, morbido, vellutato;

odore delicato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11,50%,

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

6. Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» novello, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore rosso rubino;

sapore asciutto, leggermente acidulo, sapido,

odore vinoso, fruttato;

zuccheri riduttori residui massimo: 6 gr/l,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%,

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso,

odore. etereo, intenso, caratteristico,

sapore armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo. 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere,

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile,

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

8. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore dolce, morbido, vellutato e rotondo,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui 14% svolto,

acidità totale minima: 4 per mille,

estratto secco netto minimo 26 per mille

Art. 7

1. Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore ai 5 litri.

5. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.

6. In etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

94A3253

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Gifim S.p.a. (Comunicazione n. 94004647 del 5 maggio 1994).

Con modificazione n 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Gifim S p.a (*)	44,39 Ven fin S p a (famiglia Vender)	48,99 (Allegato *B*) Ven fin S p a (famiglia Vender)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A3289

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Udine sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

storia romana (un posto),

storia del cristianesimo (un posto).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

documentazione automatica (un posto),

istituzioni di logica matematica (un posto)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, le facoltà potranno procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A3290

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

letteratura italiana (un posto),

museologia e storia del collezionismo (un posto);

storia dell'arte delle aree europee nel medioevo I (un posto);

storia della città e del territorio (area età contemp.) (un posto);

bibliologia (un posto);

storia dell'architettura contemporanea (area età contemp.) (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A3291

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di ricercatore universitario, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

gruppo n. H07 - Scienza e tecnica delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A3256

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 3, lettera *a*), dove è scritto: «*a*) contengano le sostanze di cui all'allegato *I* al decreto .. », leggasi: «*a*) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto .. »;

all'art. 3, comma 1, lettera *b*), dove è scritto: «.. , e precedente il trasporto, il trattamento *e/o* il riutilizzo;», leggasi: «..., e precedente il trasporto, il trattamento *o* il riutilizzo,»;

allo stesso art. 3, comma 1, lettera *c*), dove è scritto: «... al luogo di stoccaggio, trattamento *e/o* riutilizzo;», leggasi: «... al luogo di stoccaggio, trattamento *o* riutilizzo;»;

all'art. 5, comma 2, secondo periodo, dove è scritto: «... e, qualora *accerta* la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, ...», leggasi: «... e, qualora *accerti* la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, ...»;

allo stesso art. 5, comma 7, in fine, dove è scritto: «... secondo criteri e modalità *omogenee* e uniformi.», leggasi: «... secondo criteri e modalità *omogenei* e uniformi.»;

all'art. 6, comma 2, primo periodo dove è scritto: «... , nonché gli impianti termici *e/o* di climatizzazione ...», leggasi: «... , nonché gli impianti termici *o* di climatizzazione... »;

all'art. 7, comma 1, dove è scritto: «1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono *disciplinati* dal regolamento CEE ...», leggasi: «1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono *disciplinate* dal regolamento CEE...».

94A3354

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 ottobre 1993 concernente: «Concessione di contributi previsti dall'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per progetti dimostrativi finalizzati al risparmio di energia o all'uso delle fonti rinnovabili». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 9, prima colonna, al penultimo rigo della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Importo massimo concedibile: *38%* dei costi ammessi pari a L. 496.800.000.», si legga: «Importo massimo concedibile: *36%* dei costi ammessi pari a L. 496.800.000.».

94A3293

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 novembre 1993 concernente: «Modificazione alla deliberazione 13 luglio 1993 relativa all'approvazione del piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati dalla legge n. 752/1986 per il 1993». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 27, seconda colonna, al settimo capoverso, al secondo rigo della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...il quale *precedeva*, tra l'altro, un accantonamento...», si legga: «...il quale *prevedeva*, tra l'altro, un accantonamento...».

94A3294

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300